

Avv. Fabio Polimeni

Studio Legale Mainini e Associati Centro Studi Anticontraffazione

LA TUTELA PENALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE.























STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI



Contraffazione, un problema globale







La contraffazione è un virus che...

- ✓ Riduce le opportunità di impiego e sfrutta manodopera illegale
- ✓ Finanzia le organizzazioni criminali
- ✓ Determina mancato gettito fiscale
- ✓ Viola sistematicamente le norme sul diritto del lavoro
- ✓ Determina rischi per sicurezza e salute
- √ È un crimine



Dati nazionali della contraffazione

- √ 110.000 posti di lavoro persi
- √ 13.7 miliardi impatto sulla produzione
- √ 5.5 miliardi impatti sul valore aggiunto
- √ 4.2 miliardi di euro perdita di acquisti di materie prime

pari allo

0.35 dell'intero PIL italiano!



<u>Difendere la Proprietà Intellettuale significa proteggere la trave portante del Sistema Competitivo Italiano</u>

I fenomeni della <u>Globalizzazione</u> e della <u>Delocalizzazione</u> hanno minato le tradizionali fondamenta su cui si fondava il nostro Sistema Paese: INNOVAZIONE E CREATIVITÀ



Presupposto fondamentale della tutela penale



Registrazione di marchi, brevetti e modelli



CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE - SENTENZA 26 giugno 2012, n.25273

MASSIMA

✓ In tema di marchi contraffatti, la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell'ingegno e/o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell'interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore. Difatti, il terzo comma dell'art. 473 cod. pen. - secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Pertanto, per la configurabilità del delitto è necessaria l'avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda.




La contraffazione

Quale tutela?





Tutela Doganale



Prima che la merce contraffatta giunga sul territorio e si polverizzi nei differenti canali commerciali è applicabile il Regolamento Comunitario **608/20013** applicabile dal **1° gennaio 2014,** che abroga il precedente regolamento **1383/03**, e che stabilisce:

- le condizioni d' intervento dell' autorità doganale.
- le misure da adottare quando si accerta la violazione dei diritti di proprietà intellettuale



NOVITA' del REG. 608/2013

Relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

- Estende la tutela doganale, oltre ai titoli previsti dal reg.1383/03, alle denominazioni commerciali nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale, alle topografie di prodotti a semiconduttori e ai modelli di utilità e dispositivi progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di misure tecnologiche;
- Contribuisce ulteriormente alla creazione di un mercato interno che garantisca ai titolari dei diritti una protezione più efficace;
- Consente al titolare del diritto violato il **maggior utilizzo** di alcune fondamentali **informazioni doganali** utilizzabili anche ai fini di instaurare un procedimento penale.



Ancora...

- estende la procedura semplificata ovvero la distruzione con il consenso del dichiarante entro 10 gg dal blocco delle mercidi difficile attuazione in Italia per incompatibilità con norme penali;
- inserisce una procedura ad hoc per le piccole spedizioni postali (2 kg o tre unità) ovvero la possibilità per il titolare della domanda di chiederne la distruzione a proprie spese previo espresso consenso al momento della richiesta di intervento dell'autorità doganale....di difficile attuazione in Italia per incompatibilità con norme penali;
- istituisce la banca dati centrale comunitaria COPIS contente tutte le informazioni relative alle istanze nonché tutti i dati relativi alle violazioni;
- Rafforza la cooperazione con paesi terzi: scambio di informazioni anche in relazione a merce in transito;





Tutela penale

Marchi

Art. 473, 1° e 3° comma c.p.

Art. 474 c.p. Art. 648 c.p.

Art. 517 c.p. e Art. 517 ter c.p.

Modelli

Art. 473, 2° e 3° comma c.p.

Art. 648 c.p.

Art. 517 ter c.p.

Brevetti

Art. 473, 2° e 3° comma c.p.

Art. 648 c.p.

Art. 517 ter c.p.



Tutela penale

Made in Italy
Indicazioni di origine
dei prodotti

Art. 517 c.p.

Art. 517 quater

Il segreto Industriale

Art. 623 C.p.

Diritto d'autore

Legge 22 aprile 1941 n. 633

Legge 23 luglio 2009, n.99



- *Art. 473 c.p.* Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- 474. *c.p.* Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- 474-bis. *c.p.* Confisca
- 474-ter. *c.p.* Circostanza aggravante
- 474-quater. Circostanza attenuante
- 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517 quater c.p.- (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)
- *Art.* 517 quinquies.- (Circostanza attenuante)
- Abrogazione dell'Art. 127 CPI, comma 1
- Inclusione dei reati di contraffazione tra quelli che generano responsabilità per l'impresa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231



Finalità di contrasto al traffico internazionale di prodotti contraffatti.

Art. 17 Legge 23 luglio 2009, n.99

- ✓ Aggiunta degli artt. 473 e 474 c.p. all'art. 9 Legge 146/06 di ratifica convenzione ONU lotta contro il crimine organizzato transnazionale
- ✓ non punibilità degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria impegnati in operazioni c.d. "sotto copertura"



Art. 473, 474 c.p. Delitti contro la fede pubblica

TITOLO VII DEL CODICE PENALE

Oggetto della tutela in via principale e diretta non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi.



La pubblica fede

Oggetto della tutela in via principale e diretta non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi.

Reati di pericolo

I reati di pericolo si configurano nella mera messa in pericolo del bene o del valore tutelato dalla norma penale. Si parla in tal caso di tutela penale anticipata.



Art. 473 c.p.: nuova formulazione

- ✓ Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
- ✓ Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
- ✓ I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



Art. 473 c.p., dopo il 2009

- ✓ Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 2.500 a 25.000 (ante: reclusione sino a tre anni e multa sino a euro 2.065)
- ✓ Conoscibilità dell'esistenza del titolo di Proprietà Industriale



Contraffazione di marchio

Autentico









originale



contraffatta



Alterazione di marchio Caso Monteverdi Vini









Contraffazione di brevetto: Rotori elettromedicali



Originale



Contraffatto





Contraffazione anche di modello

originale









Art. 474 c.p.: nuova formulazione

- ✓ Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'Art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
- ✓ Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 20.000.
- ✓ I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.



Art.474 c.p. dopo il 2009

- ✓ Reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a 35.000 (in precedenza reclusione sino a due anni e multa sino a euro 2.065)
- ✓ Separazione delle condotte di "introduzione nel territorio dello stato" da quelle di "detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione" con sanzioni più gravi per la prima

474-bis. c.p. Confisca

Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 **e**' **sempre ordinata**, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.



474-ter. c.p. Circostanza aggravante

- ✓ Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416 c.p., i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
- ✓ Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.



474-quater. c.p. Circostanza attenuante

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Il consumatore





Il consumatore











Legge 23 luglio 2009, n.99 – Art.17

Sanzioni per l'acquirente

È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Salvo che il fatto costituisca reato qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.



Cass. Sent. 8 giugno 2012 N. 22225

- Non può configurarsi una responsabilità penale per il reato di ricettazione o di acquisto di cose di sospetta provenienza per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l'illecito amministrativo previsto dal D.L. 14.03.2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- Quest'ultima fattispecie va infatti considerata prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.



L'associazione per delinquere

Art. 416 c.p.

Elementi fondamentali della fattispecie:

- vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati
- indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato
- esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira



Ricettazione

Art. 648 codice penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da \in 516 a \in 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità



Rapporti tra diversi reati

- ✓ Concorso formale tra gli artt. 474 e 648 c.p.
- ✓ Diversa soggettività giuridica dei due reati: art. 474 tutela della fede pubblica, art. 648 tra i delitti contro il patrimonio
- ✓ La Suprema Corte ha stabilito che l'Art. 648 e l'Art. 474 possono concorrere in quanto descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico (Cass. Sez. Unite 9 maggio 2001 n. 23427)



Art.517 ter codice penale

(fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di Proprietà Industriale)

- I. "Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione sino a due anni e la multa sino a euro 20.000."
- II. "Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori, o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma."



D.lgs. 231/01:

La responsabilità dell'ente

La Legge 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto, nel D.lgs. 231/01:

- ✓ la lettera **f-bis** all'art. 25 bis, prevedendo per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote oltre le misure interdittive previste dall'art. 9 comma due del medesimo decreto per una durata non superiore ad un anno;
- ✓ il nuovo art. **25-bis1** "Delitti contro l'industria e il commercio", prevedendo per la commissione dei reati di cui agli artt. 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

I reati di contraffazione e le false e fallaci indicazioni, quali reati presupposto, generano responsabilità per l'impresa.



D.lgs. 231/01: il modello organizzativo

L'azienda per evitare sanzioni connesse alla violazione di diritti di proprietà industriale dovrà rafforzare il sistema di controllo mediante un continuo scambio di informazioni tra l'area business e l'area che si occupa di I.P. per una corretta implementazione del modello organizzativo.






STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI

Made in



MARCHIO






Indicazione di provenienza



MADE IN



Indicazione di provenienza



STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI



"Made in" e Norme a Tutela

- ✓ Accordo di Madrid 14 aprile 1891 sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza
- ✓ D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 656
- ✓ Art. 517 codice penale
- ✓ Art. 4, comma 49, Legge 350/2003
- ✓ Legge 80/2005 (Decreto Competitività)
- ✓ Art. 16 Legge 166/2009



Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

LIBRO SECONDO
TITOLO VIII
DEL CODICE PENALE

Il **bene giuridico** tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello dei produttori, ma quello generale attinente all'**ordine economico.**



"Made in Italy" e codice penale

Art. 517 codice penale nuova formulazione Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro."



Definizioni

Falsa indicazione

Stampigliatura *Made in Italy* su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della Normativa Europea sull'Origine.

Fallace indicazione

Indicante l'origine e la provenienza estera dei prodotti e delle merci, ma con uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana.



Tipologie di indicazioni

- ✓ Made in Italy
- ✓ Designed or styled in Italy
- ✓ Moda Italia
- ✓ Marchio +
- ✓ Italian Style by...
- ✓ Italy



Art. 517 bis – (Circostanza aggravante)

"(...) Negli stessi casi, il Giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso."



Art. 517 quinquies – (circostanza attenuante)

"Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 514 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti."



Evoluzione giurisprudenziale

- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 7 luglio 1999, n. 2500 (caso *Thun*)
- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 2 febbraio 2005, n. 3352 (caso *Fro Italy*)
- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 14 aprile 2005, n. 13712 (caso *Legea-Italy*)
- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 23 Settembre 2005, n. 34103 (caso *IGAM -"made in Italy"*)
- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 20 Gennaio 2006, n. 2648 (caso *Tasci Rovereto Italy*)
- ✓ Sentenza TAR Trieste n. 157/06 del 22 Febbraio 2006
- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 12 Maggio 2006, n. 21797 (caso *Conceived by XXX Italia*)
- ✓ Sentenza Tribunale Penale Milano X Sez., 29 settembre 2006, n. 8884 (*Styled in Italy*)
- ✓ Cass. Pen. III Sezione, 24 gennaio 2007, n. 8684/07 (Italian design)
- ✓ Cass. pen., sez. III, 28 settembre 2008, Parentini, n. 166/08
- ✓ Cassazione penale , sez. III, sentenza 25.10.2010 n° 37818
- ✓ Corte di Cassazione, sentenza n. 19650 del 24.05.2012



Cassazione penale, sez. III, sentenza 25.10.2010 n° 37818

Non sussiste, per l'imprenditore, alcun obbligo di indicare il luogo di fabbricazione del prodotto; l'unico dovere eventualmente imposto qualora si decida di indicare il paese di fabbricazione, è di evitare di dare false informazioni.



STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI



100% Made in Italy

Legge 166/09 art. 16, comma 1

Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in Italy, ai sensi della normativa vigente, e per il quale il **disegno**, la **progettazione**, la **lavorazione** ed il **confezionamento** sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano

Art. 16 Legge n. 166 del 20 novembre 2009

Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% Made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall' Art. 517 c.p., aumentate di un terzo.

Frodi alimentari: quali tutele?





Tipologie di frodi




Sanitarie

Consistenti nel rendere nocive le sostanze alimentari e nell'attentare alla salute pubblica. Possono essere commesse da tutti coloro i quali detengono o mettono in commercio prodotti alimentari, acque, sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica.



Commerciali

Consistenti nel ledere i diritti contrattuali e patrimoniali del consumatore mediante consegna di un prodotto per un altro o diverso da quello dichiarato o pattuito per origine provenienza o qualità.





Terminologia delle frodi alimentari

- Adulterazione: variazione, non dichiarata, dei componenti di un alimento. Es: olio d'oliva misto ad olio di semi immesso sul mercato come olio d'oliva puro al 100%.
- Alterazione: modifica, spesso dovuta ad inadeguata conservazione, della composizione del prodotto che intacca le caratteristiche nutrizionali dello stesso. Es: caffè a cui viene aggiunto un additivo al fine di renderlo più aromatico.
- Contraffazione: azione fraudolenta finalizzata a far apparire un prodotto diverso da quello che in realtà è. Es: commercializzazione di sidro come moscato d'uva.
- **Sofisticazione:** operazione fraudolenta che si attua sostituendo alcuni ingredienti con altri di minor pregio. *Es: caffè sostituito con caffè d'orzo.*




La tutela nazionale

Codice penale

Artt. 439,440, 441,442,444, 515,516,517, 517 bis, 517 quater

Legge 283/1962



Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

D.P.R. n. 327/1980




Regolamento di esecuzione L. 283/1962

Legge n. 462/1986



Inasprimento delle pene previste per i reati di avvelenamento, adulterazione e contraffazione di alimenti

D.Lvo 61/2010



Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini

D. Lgs 297/2004



Sanzioni amministrative e pecuniarie per contraffazione e usurpazione di DOP e IGP regolarmente registrate.

PHU' FREQUENTI





Utilizzo di zuccheri diversi da quelli provenienti dall'uva e sottoprodotti vinosi, quali vini anomali, ultra torchiati, fecce e additivi ad uso enologico non consentiti.



Aggiunta di olio di semi vari scadenti.

Utilizzo di olio di semi vari colorato con clorofilla oppure con betacarotene e presentato come olio extravergine di frantoio



Vendita di carni provenienti da animali ingrassati con sostanze non consentite (ormoni, tireostatici, stilbenici, beta-antagonisti).



Aggiunta di acqua. Ricostituzione di latte in polvere. Latte inacidito neutralizzato con l'aggiunta di alcali.



Impiego di "caseine industriali magre" o di "latte in polvere ad uso zootecnico"



Agropirateria

un allarmante fenomeno nazionale ed internazionale





....i numeri del fenomeno

- 7 milioni di euro l'ora
- 60 miliardi di euro l'anno
- IN 10 ANNI LA CONTRAFFAZIONE E' CRESCIUTA DEL 950%
- 3mila alimenti ritirati dal mercato dai Nas nei primi quattro mesi del 2012 in Italia
- volume intorno ai 13 miliardi di euro in favore delle agromafie
- In Italia ogni anno vengono importati alimenti irregolari per oltre
 2 miliardi di euro
- Negli USA le imitazioni dei formaggi italiani fruttano oltre 2 miliardi di dollari.

Tutela delle indicazioni d'origine































Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.



Art. 30 C.p.i.

Tutela

- 1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.
- 2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.





- Art. 517 quater c.p. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
- Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

La tutela comunitaria



Reg. CEE n. 2081/92	Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Reg. CEE n. 2082/92	Specialità tradizionali garantite
Reg. CE n. 509/06	Sostituisce il Reg. 2082/92
Reg. CE n. 510/06	Sostituisce il Reg. 2081/92
Reg. CE n. 1151/12	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Sostituisce i Reg. 509-510/06

Le novità introdotte dal REG. UE 1151/2012 su DOP, IGP E STG



- 1.Procedure di registrazione più veloci e semplificate: ridotti i tempi tecnici di riconoscimento di DOP e IGP.
- 2. Rafforzata la tutela della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura.
- 3. Rafforzato il ruolo dei produttori, delle associazioni di categoria e dei Consorzi di tutela (art 45).
- 4. Introduzione accanto ai regimi di qualità già esistenti (DOP; IGP e STG) delle indicazioni: **PRODOTTI DI MONTAGNA** (ART. 31)

PRODOTTO DELL'AGRICOLTURA DELLE ISOLE (ART. 32) (in itinere)

5. Introduzione di nuovi prodotti che potranno divenire DOP, IGP e STG (es. cioccolato di Modena e del sale di Cervia)

Definizione delle indicazioni dei regimi di qualità previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012



DOP ART. 5(1) **IGP** ART. 5(2) STG ART. 18 (1) **Prodotto** di montagna **ART. 31** Prodotto dell'agricoltura delle isole

ART. 31

Originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna; nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

centro studi anticontraffazione

Ambito di tutela

I nomi registrati sono protetti contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di **sfruttare la notorietà** del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente
- b) qualsiasi **usurpazione**, **imitazione o evocazione**, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- c) qualsiasi altra **indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza**, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre **in errore** il consumatore sulla vera origine del prodotto

REGOLAMENTO UE N. 29/2012

Relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.



Per garantire maggiore trasparenza sulla provenienza e sulle caratteristiche dell'olio, dal 13 dicembre 2014, le informazioni in etichetta dovranno essere riportate obbligatoriamente nello stesso campo visivo principale e in un corpo di testo omogeneo, utilizzando caratteri ben visibili.

La normativa internazionale



- Convenzione di Parigi 1883
- Accordo di Madrid 1891
- Convenzione di Stresa 1951
- Accordo di Lisbona 1958
- Accordo TRIPs 1994



"Italian Sounding" e "Made in Italy"

- L'italianità, un forte richiamo sinonimo di qualità, bontà, stile, gusto, cultura.
- Fenomeno diffuso maggiormente nel mercato nord americano per un valore di 4 miliardi di euro l'anno.

Alimenti più contraffatti















Casi di "Italian sounding"


















STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI















STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI

INTERVENTI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE



A TUTELA DELLE DOP ITALIANE



Gorgonzola 9 marzo 1999





Prosciutto di Parma 24 maggio 2003



Grana Padano 12 settembre 2007



Made in Parma

In Cina stanno costruendo una città chiamata "PARMA" che permetterà ai produttori suinicoli cinesi un grande valore aggiunto: poter produrre prosciutti "Made in Parma".



STUDIO LEGALE MAININI E ASSOCIATI

Conclusioni



Frodi alimentari: un cammino ancora lungo per la tutela dei prodotti italiani..

Opportunità



Nutrire il Pianeta, energia per la vita



Studio Legale Mainini e Associati

Via Cesare Battisti, 15 20122 Milano

Tel. 02/5501 3143 - 2799 Fax 02/5501 3594 info@maininieassociati.it www.maininieassociati.it

Centro Studi Anticontraffazione

Via F. Corridoni, 4 20122 Milano

Tel. 02/5405 0210 fax 02/5413 9672 info@anticontraffazione.org www.anticontraffazione.org

GRAZIE PER L'ATTENZIONE